

Prot. N. ACIU.2008. 332
(CITARE NELLA RISPOSTA)

Roma li. 03 marzo 2008

- All' Organismo pagatore AGEA
- Ufficio Monocratico
- Area Controlli
- Area Autorizzazione Pagamenti
SEDE

- All' Organismo pagatore della Regione Veneto - AVEPA
Via Tommaseo, 67
35131 PADOVA

- All' Organismo pagatore della Regione Emilia Romagna - AGREA
Largo Caduti del Lavoro, 6
40122 BOLOGNA

- All' Organismo pagatore della Regione Lombardia
Via Fabio Filzi, 22 - Palazzo Pirelli
20124 MILANO

- All' Organismo pagatore della Regione Toscana - ARTEA
Via San Donato, 42/1
50127 FIRENZE

- All' Organismo Pagatore della Regione Basilicata - ARBEA
Via della Chimica
85100 POTENZA

- All' Organismo Pagatore della Regione Piemonte – ARPEA
via Bogino, 23
10123 TORINO

- All' Ente Nazionale Risi
Piazza Pio XI, 1
20123 MILANO

- Al Centro Assistenza Agricola Coldiretti
S.r.l.
Via XXIV Maggio, 43
00187 ROMA
- Al C.A.A. Confagricoltura S.r.l.
Corso Vittorio Emanuele II, 101
00185 ROMA
- Al C.A.A. CIA S.r.l.
Lungotevere Michelangelo, 9
00192 ROMA
- Al CAA Copagri S.r.l.
Via Calabria, 32
00187 ROMA
- Al Coordinamento CAA
c/o CAALPA
Via L.Serra, 37
00153 ROMA
- Al Coordinamento CAA
c/o AIPO
via Alberico II, 35
00193 ROMA
- E p.c. Al Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali
Via XX Settembre, 20
00186 ROMA
- Alla Regione Puglia
Assessorato alle risorse agroalimentari
Coordinamento Commissione
Politiche agricole
Lungomare N. Sauro, 45/47
71100 BARI

Oggetto: Reg. CE n. 796/2004 – Applicazione della tolleranza amministrativa e della tolleranza tecnica di misurazione.

Premessa

La Corte dei Conti Europea, nella relazione afferente l'*audit* relativo ai controlli nell'ambito del Regime di pagamento Unico effettuato nel mese di gennaio 2007 (Rif. PF2532), ha formulato alcune osservazioni sull'applicazione della tolleranza amministrativa alle "*superfici dichiarate che superano la superficie ammissibile della parcella di riferimento*". In particolare la Corte dei Conti ha fatto riferimento alla tolleranza amministrativa applicata del 10%, con il massimo di 1 ettaro.

La stessa Corte, nelle osservazioni afferenti l'*audit* relativo ai controlli nell'ambito del Regime di pagamento Unico effettuate nei mesi di aprile, giugno e luglio 2007 ha ribadito e chiarito la portata dei rilievi già svolti sulle modalità di applicazione di tolleranze sulla superficie dichiarata, evidenziando altresì il rischio di calcoli errati delle superfici ammissibili ad aiuto.

Si rende, pertanto, necessario disciplinare la materia delle tolleranze anche alla luce di quanto emerso in seguito alle sopra richiamate visite della Corte dei Conti Europea, per quanto riguarda i controlli sulle domande, sia per l'anno 2007 che per gli anni successivi, con ciò anticipando analoghi rilievi che i Servizi della Commissione Europea potrebbero formulare in proposito.

Annualità 2007

Ai fini del pagamento della domanda unica e dello sviluppo rurale 2007, i controlli amministrativi di eleggibilità si effettuano applicando la tolleranza amministrativa **del 5%, con il massimo di 1 ettaro**, come già applicata per le aziende a campione della stessa campagna. Qualora in fase di compilazione della domanda sia stata applicata una tolleranza del 10%, con il massimo di 1 ettaro, le sanzioni derivanti da tale modifica non devono essere imputate al beneficiario, ai sensi dell'art. 68, paragrafo 1, del reg. CE n. 796/2004, che stabilisce che non si applichino riduzioni ed esclusioni quando l'agricoltore abbia fornito informazioni effettivamente corrette o quando possa in altro modo dimostrare che è esente da colpe, ciò che si realizza nel caso di specie.

Annualità 2008

A. Fascicolo – l'algoritmo di controllo dell'eleggibilità non deve prevedere alcuna tolleranza tecnica e deve essere applicato considerando unicamente la superficie vettoriale risultante nel GIS (superficie grafica). Può essere prevista solo una tolleranza tecnica di 1 ara (100 mq) per la gestione dei disallineamenti tecnici tra GIS (gestione in mq) e domande (gestione in are). Al fine di agevolare la corretta applicazione delle osservazioni della Corte dei Conti Europea, AGEA rende disponibile a tutti gli Organismi pagatori un supporto elettronico contenente, per ciascuna particella catastale, il valore della superficie grafica e la misurazione dei relativi macrousi risultanti nel SIGC.

B. Domande –

Controlli amministrativi:

1. La superficie di riferimento è dichiarata da un solo agricoltore:

Non si applica alcuna tolleranza.

2. La superficie di riferimento è dichiarata da due o più agricoltori che richiedono lo stesso regime di aiuto:

Si applica il secondo comma del par. 2 dell'art. 24 del Reg. CE n. 796/2004, che prevede che se la stessa parcella di riferimento è oggetto di una domanda di aiuto presentata da due o più agricoltori che chiedono l'aiuto in virtù dello stesso regime e se la superficie complessiva dichiarata è superiore alla superficie agricola e la differenza rientra nella tolleranza di misurazione definita a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, gli Stati membri hanno la facoltà di applicare una riduzione proporzionale alle superfici in oggetto.

In altri termini, se la superficie complessiva dichiarata è superiore alla superficie accertata ed è anche entro il margine di tolleranza previsto dall'art. 30, par. 1 del Regolamento sopra citato (tolleranza di 1,5 m applicata al perimetro della parcella agricola) si applica una riduzione proporzionale alle superfici dichiarate.

Controlli in loco:

per la determinazione delle superfici ammissibili è necessario effettuare i controlli in loco applicando la tolleranza tecnica di misurazione prevista dalla modifica dell'art. 30 par. 1 del reg. CE 796/2004, modificato dal reg. CE 972/2007:

La tolleranza di misurazione è definita da una zona cuscinetto non superiore ad 1,5 m da applicare al perimetro della parcella agricola. In termini assoluti, la tolleranza massima per ciascuna parcella agricola non può essere superiore a 1,0 ha.

Pertanto, la formula per il calcolo della tolleranza prevede che venga effettuato un confronto, **per ciascuna parcella agricola (e non per particella catastale)**, tra le superficie dichiarata e la superficie misurata in seguito ai controlli in loco.

Si applica al perimetro della parcella agricola una tolleranza di 0,75 metri nei casi in cui si utilizzino immagini ad altissima risoluzione (con dimensione *pixel* = 0,5 metri); in pratica il margine di tolleranza ammesso (in più o in meno) è pari al prodotto del perimetro della parcella (in metri) per la misura della zona cuscinetto (*buffer*), pari, come si è detto, a 0,75 metri. Se, invece, si utilizzano immagini con risoluzione inferiore (con dimensione *pixel* = 1 metro), si applica una tolleranza di 1,5 metri.

Ne deriva che:

- qualora la superficie accertata risulti, entro il margine di tolleranza, inferiore o superiore alla superficie dichiarata viene considerata ammissibile la superficie **dichiarata**;
- qualora la superficie accertata risulti, fuori dal margine di tolleranza, inferiore alla superficie dichiarata, viene considerata ammissibile la superficie **accertata**, con applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste dall'art. 51 del Reg. CE n. 796/2004;
- qualora la superficie accertata risulti, fuori dal margine di tolleranza, superiore alla superficie dichiarata, viene considerata ammissibile la superficie **dichiarata**, ferma restando la possibilità di utilizzare la maggiore superficie accertata ai fini delle compensazioni previste per il calcolo dell'esito.

Si precisa, inoltre, che l'applicazione della tolleranza tecnica, secondo le modalità sopra descritte, sarà possibile unicamente nei casi in cui si disponga della dichiarazione esplicita da parte del produttore della superficie espressa per parcella agricola (art. 30, par. 1, del Reg. CE n. 796/2004).

Viceversa, nei casi in cui si disponga della dichiarazione delle superfici per particella catastale i risultati delle misurazioni effettuate nell'ambito dei controlli in loco saranno considerati senza applicare alcuna tolleranza tecnica.

IL DIRETTORE DELL'AREA COORDINAMENTO
F.to Giancarlo Nanni